

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	52	Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio del- le acquaviti (<i>Approvato dalla X Com- missione permanente del Senato</i> (1553)	54
Proposta di legge (Discussione e appro- vazione):		PRESIDENTE	54, 57
LAFORGIA ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (<i>Approva- ta dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1282-B)	52	FERRARI SILVESTRO	56
PRESIDENTE	52, 53	MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigia- nato</i>	56
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	52	MORO	56
MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigia- nato</i>	53	SACCONI, <i>Relatore</i>	54, 56
OLIVI	53	SARRI TRABUJO MILENA	55, 57
		Proposte di legge (Discussione e approva- zione):	
		GIURA LONGO ed altri: Modifica della leg- ge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione (1755);	

	PAG.
CARLOTTO ed altri: Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione (1786) . . .	57
PRESIDENTE	57, 59, 60
CARLOTTO	59
DUJANY, <i>Relatore</i>	58, 59
GRADUATA	58
LAFORGIA	59
MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	59
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	60

La seduta comincia alle 9,55.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole Crivellini sostituisce l'onorevole Bonino.

Discussione della proposta di legge Laforgia ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1282-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Laforgia ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato », già approvata dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1980 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato della

Repubblica nella seduta del 18 giugno 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 8 luglio 1980, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Laforgia ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

LAFORGIA, *Relatore*. La X Commissione permanente del Senato ha modificato la parte finale del primo articolo della proposta di legge prorogando la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato « fino a che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981 », mentre il testo approvato in precedenza da questa Commissione stabiliva la proroga fino all'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Non ho motivo di oppormi a tale modifica, anche se si potrebbe osservare come essa potrebbe protrarre ulteriormente il termine di proroga. Tuttavia, poiché la proroga suddetta corrisponde ad una esigenza non più dilazionabile di dare legittimità agli atti delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare la modifica apportata dal Senato al primo articolo.

La X Commissione permanente del Senato ha, inoltre, soppresso il testo dell'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione, con il quale si stabiliva che la data d'inizio delle operazioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato sarebbe stata fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

Poiché la soppressione dell'articolo 2 nel testo della Camera si collega con la modifica apportata alla parte finale del primo articolo, non ritengo di dover eccepire alcunché su di essa.

All'articolo 3 del testo approvato dalla Camera (che, dopo la soppressione dell'articolo precedente, diventa articolo 2 nel testo del Senato), è stata apportata, dall'altro ramo del Parlamento, una modifica al secondo comma nel senso di sostituire alla parola « prefetto » la parola « Presidente della Giunta regionale », fermo restando il meccanismo di nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia.

Sulle modifiche che ho testé illustrato esprimo il mio parere favorevole e raccomando alla Commissione una loro rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAZZOLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Condivido il pensiero del relatore e mi associo nell'invito alla Commissione ad approvare la proposta di legge.

OLIVI. Dobbiamo riconoscere di aver commesso, nella precedente discussione, due errori, uno di metodo, ed uno di sostanza. Il primo è stato quello di aver introdotto questa modifica aggiuntiva, che non era prevista nella proposta di legge, senza prima aver nuovamente sentito il parere della Commissione affari costituzionali; il secondo, di sostanza, è stato quello di aver delegato al prefetto compiti che ormai tutta la legislazione riconosce essere di competenza delle regioni.

A nome del gruppo comunista riconosco cioè la correttezza delle modifiche apportate dal Senato e preannuncio pertanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo nel seguente testo:

ART. 1.

Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978 n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato fino a che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

La data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

La X Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2, nel testo approvato dalla nostra Commissione, soppresso dalla X Commissione del Senato.

(È respinto).

L'articolo 2 si intende, pertanto, soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultano deceduti o dimissionari.

Il prefetto provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

La X Commissione ha così modificato l'articolo che, a seguito della soppressione del precedente articolo, diventa articolo 2:

ART. 2.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

Il Presidente della Giunta regionale provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4, che nel testo della X Commissione del Senato è diventato articolo 3, non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559 e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti », già approvato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 12 marzo 1980.

Poiché non sono pervenuti i prescritti pareri, nella seduta odierna ci dovremo limitare allo svolgimento della relazione ed alla discussione sulle linee generali, rinviando l'esame degli articoli e l'approvazione del disegno di legge ad altra seduta.

L'onorevole Sacconi ha facoltà di svolgere la relazione.

SACCONI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame apporta modifiche alle leggi n. 1559 del 1951 e n. 385 del 1976, ed è frutto di un ampio dibattito svoltosi al Senato nella VII legislatura e ripreso nella legislatura in corso sulla base di un testo presentato dal Governo e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Le finalità che si possono ravvisare nel provvedimento sono sostanzialmente quattro. In primo luogo la tutela della qualità del prodotto nazionale; vi è poi la volontà di porre le premesse per unificare la legislazione comunitaria in materia di acquaviti di cereali; infine una tutela del consumatore soprattutto con riferimento alle

modalità di realizzazione del prodotto e di invecchiamento.

Venendo all'articolato del provvedimento, l'articolo 1 diminuisce il minimo di gradazione alcolica da 40 a 38 gradi, con ciò assimilando la nostra legislazione a quella della maggior parte dei paesi europei e quindi facilitando l'esportazione.

L'articolo 2 precisa ed al tempo stesso semplifica la normativa per la preparazione delle acquaviti, stabilendo che l'età delle acquaviti miscelate deve essere individuata in quella dell'acquavite più giovane.

L'articolo 3 contiene alcune norme a tutela del consumatore, ed in particolare consente l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'articolo precisa inoltre che le denominazioni di « acquavite », « acquavite di vino », « distillato di vino », « arzente » o « brandy » sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

Con l'articolo 4 si introduce il divieto di provvedere alla distillazione della vinaccia attraverso la vinellatura; tale aspetto richiederà una regolamentazione unitaria in sede comunitaria.

L'articolo 5 stabilisce un invecchiamento minimo di tre anni per i prodotti con denominazione « rum puro », mentre l'articolo 6 prevede che le denominazioni « acquavite di cereali », « distillato di cereali », « whisky » o « whiskey » siano riservate alle acquaviti con almeno tre anni di invecchiamento. Questo articolo inoltre disciplina l'uso di tali denominazioni affinché ad esse corrisponda la sostanza, ciò sia a tutela del consumatore, sia per consentire una presenza qualificata di tali prodotti sul mercato.

L'articolo 7 distingue i whisky dalle acquaviti bianche di cereali o dal distillato bianco di cereali, denominazioni queste riservate alle acquaviti invecchiate meno di tre anni.

I successivi articoli 8 e 9 stabiliscono il regime di certificazioni per le acquaviti importate, mentre l'articolo 10 dispone quale debba essere il contrassegno da applicare alle confezioni dei prodotti di cui trattasi nel disegno di legge.

Infine l'articolo 12 costituisce una norma transitoria che fa salva la circolazione delle acquaviti già imbottigliate al momento dell'entrata in vigore della legge.

Con questo provvedimento i problemi del settore non sono completamente risolti e sarà necessario ricercare una piena intesa in sede comunitaria per una disciplina unificata. Tuttavia va rilevato che, come legislatori abbiamo assolto al nostro compito: sta ora al Governo far sì che le intese cui facevo cenno siano raggiunte.

Mi auguro, pertanto, che questo provvedimento, già da tempo presentato all'esame del Parlamento, possa essere approvato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SARRI TRABUJO. Il provvedimento al nostro esame è stato oggetto di una ampia discussione da parte del Senato ed in quella sede furono posti in maniera differenziata i problemi dei piccoli produttori e quelli dei grandi produttori.

Anche se questo provvedimento si inquadra nella necessità di adeguarsi ad una normativa comunitaria, mi pare che - rispetto a questo tema importante per i produttori nazionali, ma soprattutto in relazione all'ultimo decreto legge convertito in legge, che ha visto l'AIMA destinare il surplus della produzione vinicola alla produzione di distillati - vi sia la nostra comune preoccupazione di salvaguardare soprattutto la produzione italiana di acquavite di vinaccia. Pertanto, bisognerebbe avere particolare riguardo per le esigenze dei produttori di grappa, pur senza trascurare quelle dei produttori degli altri distillati.

Ritengo, quindi, che il provvedimento in discussione debba essere meditato attentamente anche alla luce di un parere della Commissione agricoltura, la quale

ancora non ci ha trasmesso il suo punto di vista sulla materia. Del resto, in questa sede, sia il gruppo comunista sia quello socialista sia, credo, altri gruppi hanno avuto modo di sottolineare, attraverso interventi ed ordini del giorno, la necessità di elaborare una normativa che qualifichi la nostra produzione nazionale.

Per questi motivi ritengo che sarebbe opportuno, prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento, ottenere il parere della Commissione agricoltura e procedere, in tempi molto brevi, all'audizione delle organizzazioni dei produttori interessate, per poter approvare il disegno di legge con maggiore serenità.

MORO. Ritengo che la richiesta avanzata testé dall'onorevole Sarri Trabujo sia giustificata.

Si potrebbe, a mio avviso, stabilire un breve rinvio della discussione per consentire all'Ufficio di Presidenza di assumere le necessarie informazioni presso le Commissioni competenti per il parere sul disegno di legge e soprattutto presso la Commissione agricoltura.

Se si rendesse necessario un approfondimento della materia, sarei del parere di compierlo.

FERRARI SILVESTRO. Concordo circa la necessità che i pareri vengano effettivamente espressi dalle quattro Commissioni competenti.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Sarri Trabujo di ascoltare i rappresentanti delle categorie interessate al provvedimento in discussione, ritengo che non esistano delle organizzazioni di categoria ben definite bensì una pluralità di produttori di acquaviti. Pertanto, dovremmo in primo luogo accertare l'esistenza di organismi rappresentativi di tali produttori; altrimenti ci imboscheremo in una serie di incontri i quali finirebbero per diventare un espediente puramente dilatorio dell'iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato*. Questo disegno di legge ha avuto un iter molto lungo ed è stato esaminato, sia al Senato sia alla Camera, con molta cura, con molta attenzione ed anche con molto buon gusto ed arte. Il testo pervenuto alla Camera contiene alcuni elementi di notevole rilevanza per la garanzia dei prodotti e per una prospettiva di loro collocazione sul mercato.

Mi sembra giusta la considerazione che è stata fatta circa la necessità che il Governo provveda ad un raccordo di questa normativa con la legislazione vigente nell'ambito della CEE.

Inoltre, quando si tratta di leggi, gli approfondimenti sono sempre utili e necessari, poiché vi è sempre qualcosa che sfugge al legislatore; ed anche in questo caso vi possono essere elementi utili per migliorare la formulazione del testo. Non sarò, dunque, io a dire che non si debbano compiere ulteriori accertamenti. Quello che però mi pare importante, a conforto del Governo e della stessa Commissione, è la necessità che le Commissioni investite del parere sul disegno di legge abbiano ad esprimerlo, perché il parere di alcune Commissioni non è assolutamente secondario; soprattutto, quello della Commissione agricoltura.

Pertanto, solo dopo che queste Commissioni si saranno pronunciate, potremo procedere con sollecitudine all'approvazione del disegno di legge.

SACCONI, *Relatore*. Poiché non sarà possibile nella seduta di oggi concludere l'esame del provvedimento, credo sarebbe opportuno, ed al tempo stesso non comporterebbe un'ulteriore perdita di tempo, avere un incontro con le associazioni di produttori.

Concordo altresì sulla necessità di acquisire anche il parere di altre Commissioni, poiché il disegno di legge investe materie pertinenti alla sanità pubblica e, per quanto riguarda la composizione del prodotto, materie di competenza della Commissione agricoltura.

L'onorevole Sarri Trabujo, nel suo intervento, ha poi sollevato alcune questioni che però, a mio avviso, sono risolvibili soprattutto in sede comunitaria, particolarmente per quanto riguarda la disciplina del nostro prodotto più tipico, la grappa. La denominazione, il grado di invecchiamento, l'uso di questo nome solo per il prodotto italiano devono essere oggetto di una iniziativa adeguata da parte del Governo; in proposito al Senato era stato votato un ordine del giorno al quale potremmo associarci.

Ribadendo l'esigenza di giungere con sollecitudine all'approvazione del provvedimento al nostro esame giacché la legislazione in vigore è carente e occorre quindi adeguarla alle nuove norme comunitarie, chiedo alla Commissione se non sia opportuno e possibile realizzare un breve incontro dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi con le associazioni dei produttori.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia, finanze e tesoro, agricoltura, prima di assumere decisioni sull'opportunità di svolgere audizioni, sarebbe forse preferibile attendere tali pareri. Le Commissioni a ciò competenti, infatti, potrebbero darci dei lumi sulle questioni sollevate in questa sede.

Dopo che saranno pervenuti i quattro pareri la Commissione potrà decidere sul da farsi. Vorrei tuttavia fare una osservazione di metodo. Non mi risulta, infatti, quante siano le associazioni i cui rappresentanti dovremmo ascoltare; e non vorrei che si decidesse di invitare persone che non siano effettivamente rappresentative della categoria.

SARRI TRABUJO. Comprendo il giusto rilievo del presidente sulla necessità di determinare quali siano le associazioni più rappresentative, tuttavia mi risulta che, nella passata legislatura, il Senato svolse delle audizioni ed in quella occasione si individuarono la Federvini, l'Associazione distillatori e tre consorzi del Friuli e del Trentino (le zone più in-

teressate alla produzione di grappa) come associazioni rappresentative della categoria.

Svolgere queste audizioni non comporterebbe perdita di tempo e ci consentirebbe di esprimere un giudizio più sereno sul provvedimento.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Sarri Trabujo, di mantenere le mie perplessità; non mi risulta, infatti, che si possa al momento stabilire quali siano le associazioni più rappresentative e non vorrei che incorressimo in eventuali omissioni.

Non respingo la sua proposta ma ritengo che, dopo gli accertamenti che dovranno essere svolti in merito si vedrà l'opportunità o meno di svolgere queste audizioni che, in ogni caso, dovranno essere stabilite dopo che saranno pervenuti i pareri.

Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Giura Longo ed altri: Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione (1755); Carlotto ed altri: Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione (1786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Giura Longo ed Olivi: « Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione », e Carlotto, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Cavigliasso Paola, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Fioret, Piccoli Maria Santa, Urso Salvatore, Manfredi Manfredo, Scaiola, Sobrero, Pellizzari, Zambon e Zuech: « Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente norme sulla panificazione ».

La XIV Commissione igiene e sanità ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « primo, si ritiene opportuno che le due proposte vengano unificate in un unico testo legislativo, stante la loro complementarità e l'identità dello scopo da esse perseguito; secondo, si auspica una modifica dell'ultimo capoverso dell'unico articolo della proposta n. 1786, intesa a prevedere che i forni di cottura possono essere alimentati per riscaldamento con legna allo stato naturale, energia elettrica, energia solare o forma indiretta ».

L'onorevole Dujany ha facoltà di svolgere la relazione.

DUJANY, Relatore. Le due proposte di legge tendono a modificare la legge 31 luglio 1956, n. 1002 nella parte in cui stabilisce che i panifici di nuovo impianto devono essere dotati di forni di cottura a riscaldamento elettrico od a riscaldamento indiretto.

I provvedimenti in discussione mirano a ristabilire il concetto della lavorazione manuale e della cottura in forni riscaldati a legna.

Dalla lettura dei resoconti delle sedute delle Commissioni che hanno discusso su questo argomento negli anni 1948 e 1955, emergono numerose perplessità circa la possibilità di escludere l'apertura di panifici con riscaldamento a legna.

Considerata, quindi, l'opportunità delle proposte di legge n. 1755 e n. 1786, sia per quanto riguarda il problema dei consumi energetici, sia per quanto riguarda la necessità di rilanciare i prodotti alimentari delle varie località del nostro paese, ritengo di dover proporre l'unificazione dei due provvedimenti, (così come ha raccomandato di fare la XIV Commissione nel parere che ci ha trasmesso) stante la loro complementarità e l'identità dello scopo che con esse si vuole perseguire.

Pertanto, proporrei come testo unificato delle due proposte di legge il seguente articolo unico: « I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere

alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e devono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRADUATA. Il gruppo comunista concorda con la proposta avanzata dal relatore.

Esso ritiene che le proposte di legge in discussione vadano considerate nel quadro dell'esigenza (avvertita da larghi settori dell'opinione pubblica) di rilanciare con decisione i prodotti alimentari tipici dei vari luoghi d'Italia, soprattutto quelli di tradizione contadina del nord e del sud.

Nell'ambito di questa esigenza più generale vi è quella particolare di inserire elementi di modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002 con la quale si obbligavano tutti i panifici di nuovo impianto a fare uso di impastatrici meccaniche e si stabiliva che fossero usati forni a riscaldamento elettrico o in modo indiretto, escludendo di fatto l'uso di forni a legna.

Tale normativa si limitava a legiferare per il futuro, senza affrontare il problema delle strutture esistenti nel 1956.

Si è poi notato non solo che i forni a legna non sono scomparsi automaticamente con il passare degli anni, ma addirittura che hanno conservato e conservano tutta la loro funzione.

Questo dato di fatto ci induce oggi a proporre una modifica della legge del 1956 attraverso l'affermazione di due concetti: quello della manualità nella lavorazione degli alimenti e quello del riscaldamento dei forni con legna e con energia solare, perché molto probabilmente nel duemila l'energia solare sarà una realtà nel nostro paese. Del resto, si ha notizia di forni ad energia solare già funzionanti nel nord.

Inoltre, giocano a favore di una modifica della legge del 1956 motivi di risparmio energetico; né le riserve, espresse in passato, a proposito di una presunta mancanza d'igiene nella lavorazione ma-

nuale possono costituire una remora per noi, poiché i forni dei quali stiamo discutendo sono per lo più situati in piccoli centri abitati, così da non poter sfuggire al continuo controllo dei consumatori.

CARLOTTO. Ritengo che vi siano molti validi motivi per approvare il testo unificato proposto dal relatore.

Desidero soltanto aggiungere alle motivazioni fin qui addotte quanto è stato affermato dall'onorevole Pastore in Commissione sanità, nel corso dell'esame per il parere sulle proposte di legge. L'onorevole Pastore ha dimostrato, con un lungo e dotto intervento (che sarebbe il caso di pubblicare), come il pane cotto nei forni a legna abbia migliori caratteristiche organolettiche del pane cotto nei forni elettrici. Inoltre, l'uso della legna per il riscaldamento dei forni può portare vantaggi in certe zone periferiche, specie se montane e pedemontane, poiché rende possibile l'utilizzazione delle ramaglie e della legna di scarto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le due proposte di legge sono affini nei concetti, nell'impostazione ed anche nelle espressioni. Era opportuno quindi che il relatore formulasse un testo che comprendesse entrambe le proposte. Tale provvedimento apparirebbe a prima vista di portata circoscritta. In effetti invece sia sotto l'aspetto legislativo sia sotto l'aspetto della mentalità nell'affrontare i problemi, ha una rilevanza notevole. Il relatore infatti ha osservato come alcuni fatti alimentari che appartengono a vicende di secoli abbiano un significato non soltanto turistico, ma locale e civile. Occorre aggiungere che occorre praticare qualsiasi via che ci consenta di risparmiare energia elettrica e quindi petrolio, e la via in questione ci consente di risparmiare una buona quantità.

Infine — e questo è un aspetto di carattere civile — il pane rappresenta un alimento molto diffuso in Italia, più che negli altri paesi europei, e la cura che viene dedicata a tale alimento è un segno di civiltà che fa onore sia ai proponenti sia al Parlamento.

Il Governo pertanto è d'accordo sull'approvazione del testo proposto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo unificato proposto dal relatore:

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:

« I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta ».

LAFORGIA. Sarebbe opportuno formulare meglio questo articolo, in quanto la dizione « i panifici abilitati a produrre pane » può non avere effetto sicuro, giacché un panificio per essere abilitato a panificare deve dimostrare il possesso di requisiti che consentano di ottenere l'abilitazione, e tra questi vi sono quei requisiti che oggi vengono esclusi o inclusi a seconda di come si veda il problema. A mio avviso il testo va formulato tenendo conto della preesistente legislazione, che subordinava l'abilitazione alla panificazione al possesso di alcuni requisiti di ordine tecnico e di attrezzature determinate.

CARLOTTO. Considerato che il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, richiedeva ai fini dell'abilitazione alla panificazione il forno con riscaldamento elettrico o indiretto, potremmo prevedere che tale comma è sostituito da questo, non modificato.

DUJANY, *Relatore*. Sono d'accordo, anche se mi pare che il problema che è stato sollevato non sussista, in quanto

questa nuova dizione è sostitutiva della vecchia formulazione e tende a recuperare la panificazione alla lavorazione manuale e alla cottura con forni a riscaldamento a legna. In altre parole ai colleghi è forse sfuggita la prima parte dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » *(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1282-B).*

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelloni, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Fioret, Graduada, Laforgia, Marrafini, Merloni, Moro, Olivi, Postal, Pugno, Ravaglia, Sacconi, Staiti di Cuddia delle Chiuse e Trebbi Aloardi.

Proposta di legge Giura Longo ed altri (1755); Carlotto ed altri (1786); *in un testo unificato e con il titolo: « Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione » (1755-1786).*

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Boggio, Crivellini, Brini, Cappelli, Cappelloni, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Fioret, Forte Francesco, Graduada, Grassucci, Laforgia, Marrafini, Merloni, Moro, Olivi, Postal, Pugno, Ravaglia, Sangalli, Sarri Trabujo, Spini e Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO